

Catania, 30 aprile 2020

Relatore: Ing. Bruno Maccarrone



COVID-19 - SITUAZIONE NEL MONDO


- Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei.
- Il 9 gennaio 2020, il CDC cinese ha riferito che è stato identificato un nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) come agente causale della malattia respiratoria poi denominata Covid-19.
- Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus in Cina Emergenza internazionale di salute pubblica.
- L'OMS ha elevato la minaccia per l'epidemia di coronavirus al livello mondiale a livello "molto alto" il 28 febbraio 2020.
- L'11 marzo 2020 il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha definito la diffusione del Covid-19 non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche, ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta.
- Il 13 marzo l'OMS ha dichiarato che l'Europa sta diventando il nuovo epicentro della pandemia.

Fonte:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto



COVID-19 - SITUAZIONE NEL MONDO



Fonte:

https://covid19.who.int/



COVID-19 - SITUAZIONE NEL MONDO

- (Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 27 Aprile, ore 09.00am) Globale
- 2.810.325 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia
- 193.825 morti
- Cina
- 84.338 casi confermati clinicamente e in laboratorio
- 4.642 morti (dato al 25 Aprile)
- Europa
- (Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 26 Aprile, ore 10)
- 1.315.901 casi confermati
- 119.496 morti
- America
- (Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 27 Aprile, ore 09.00)
- Stati Uniti 899.281 casi, 46.204 morti
- Canada 44.353 casi, 2.350 morti
- Messico 12.872 casi, 1.221 morti

Fonte:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoron avirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.j sp?lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCor onavirus&menu=vuoto



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 GENNAIO 2020

IL GOVERNO

- Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020
- Dichiara per 6 mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Principali norme:

1 Delibera Consiglio Ministri 31.01.2020

2 DL 6 23,2,2020

3 DPCM 23.02.2020

4 DPCM 25.02.2020

5 DPCM 1.03.2020

6 DL 9 2.3.2020

7 DPCM 4.03,2020

8 DL 11 8.3.2020

9 DPCM 8.03,2020

10 DL 14 9.3.2020

11 DPCM 9.3.2020

12 DPCM 11.3.2020

13 DL 18 17.3.2020

14 DPCM 22.3.2020 + DM MISE + ATECO

14.1 Circolare D.P.C.M. 22 marzo 2020

15 DPCM 1.4.2020.pdf

16 DL 23 8.4.2020

17 DPCM 10.4,2020

18 DPCM 26.4.2020



DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

- Le autorità sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus.
- Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

a)

- sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
- c) s'ospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata;
- **d)** Ulteriori misure

Principali norme:

1 Delibera Consiglio Ministri 31.01.2020

2 DL 6 23.2.2020

3 DPCM 23.02.2020

4 DPCM 25.02.2020

5 DPCM 1.03.2020

6 DL 9 2.3.2020

7 DPCM 4.03.2020

8 DL 11 8.3.2020

9 DPCM 8.03.2020

10 DL 14 9.3.2020

11 DPCM 9.3.2020

12 DPCM 11.3.2020

13 DL 18 17.3.2020

14 DPCM 22.3.2020 + DM MISE + ATECO

14.1 Circolare D.P.C.M. 22 marzo 2020

15 DPCM 1.4.2020.pdf

16 DL 23 8.4.2020

17 DPCM 10.4,2020

18 DPCM 26.4.2020



D.P.C.M. 23.2.2020

- In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 sono adottate le seguenti misure di contenimento:
- a)
- b) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
- c) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata.

Allegato 1

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

a) Vo'



D.P.C.M. 11.3.2020

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure di contenimento:

- a)
- b) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- d) Le attività professionali non sono sospese

Principali norme:

1 Delibera Consiglio Ministri 31.01.2020

2 DL 6 23.2.2020

3 DPCM 23.02.2020

4 DPCM 25.02.2020

5 DPCM 1.03.2020

6 DL 9 2.3.2020

7 DPCM 4.03,2020

8 DL 11 8.3.2020

9 DPCM 8.03.2020

10 DL 14 9.3.2020

11 DPCM 9.3.2020

12 DPCM 11.3.2020

13 DL 18 17.3.2020

14 DPCM 22.3.2020 + DM MISE + ATECO

14.1 Circolare D.P.C.M. 22 marzo 2020

15 DPCM 1.4.2020.pdf

16 DL 23 8.4.2020

17 DPCM 10.4.2020

18 DPCM 26.4.2020



D.P.C.M. 11.3.2020

- In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che (comma 7 art. 1):
- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) <u>siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;</u>
- d) <u>assumano protocolli di sicurezza anti-contagio</u> e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Principali norme:

1 Delibera Consiglio Ministri 31.01.2020

2 DL 6 23.2.2020

3 DPCM 23.02.2020

4 DPCM 25.02.2020

5 DPCM 1.03.2020

6 DL 9 2.3.2020

7 DPCM 4.03.2020

8 DL 11 8.3.2020

9 DPCM 8.03.2020

10 DL 14 9.3.2020

11 DPCM 9.3.2020

12 DPCM 11.3.2020

13 DL 18 17.3.2020

14 DPCM 22.3.2020 + DM MISE + ATECO

14.1 Circolare D.P.C.M. 22 marzo 2020

15 DPCM 1.4.2020.pdf

16 DL 23 8.4.2020

17 DPCM 10.4,2020

18 DPCM 26.4.2020



D.P.C.M. 22.3.2020

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'<u>intero territorio nazionale</u> sono adottate le seguenti misure con effetto dalla data del 23.3.2020 fino al 3.4.2020 (STRALCIO):

- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commérciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 con specifiche eccezioni;
- b) restano consentite tutte le attività FUNZIONALI ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 previa comunicazione al Prefetto. il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di filiera.
- c) sono comunque consentite le attività che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità di cui alla legge 146/90.

Le attività devono rispettare quanto indicato nel protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili condiviso giovedì 19 marzo tra, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ANCE, Anas S.p.A., RFI, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL.

Le <u>attività professionali non sono sospese</u> ma restano ferme le raccomandazioni dell'art. 1, punto 7 del DPCM 11.3.2020

Principali norme:

I codici ATECO sono stati modificati con Decreto MISE del 25.3.2020



CODICI ATECO (ALLEGATO 1 D.M. MISE 25.3.2020)

41	COSTRUZIONI DI EDIFICI	ATTIVITA' SOSPESA		ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E	
42	INGEGNERIA CIVILE	ATTIVITA' AMMESSA		D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI	
	Ad eccezione:			TECNICHE	
42.91	Costruzione di opere idrauliche	ATTIVITA' SOSPESA		Questa divisione comprende le attività degli studi di	
	ALTRE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE NCA - costruzione di strutture per impianti industriali quali: raffinerie, impianti chimici (esclusi gli edifici) - lavori di costruzione (esclusi gli edifici) quali:		71	architettura, ingegneria, di stesura di progetti, di ispezione edile e le attività di indagine e di mappatura. Sono incluse anche le attività relative ai collaudi fisici, chimici o di altro tipo. Tra cui: 71.1 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI	ATTIVITA' AMMESSA
42.99.09	impianti sportivi all'aperto stadi, campi da tennis, campi da golf eccetera (escluse le piscine) Dalla classe 42.99 sono escluse: - costruzione di impianti sportivi coperti, cfr. 41.20 - costruzione di piscine, cfr. 43.99 - lottizzazione dei terreni senza miglioramento degli stessi, cfr. 68.10 - gestione dei progetti relativi a opere di ingegneria civile,	ATTIVITA' SOSPESA	74	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE Questa divisione include l'erogazione di servizi professionali, scientifici e tecnici (escluse le attività legali e di contabilità, le attività degli studi di architettura e ingegneria; i collaudi e le analisi tecniche, le attività di gestione e consulenza aziendale; le attività di ricerca e sviluppo e le attività delle agenzie pubblicitarie).	ATTIVITA' AMMESSA
42.99.10	cfr. 71.12	ATTIVITA' SOSPESA		ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE Questa divisione include le attività di organizzazioni che rappresentano gli interessi di gruppi particolari o che	
	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE Questo gruppo include le attività di installazione di servizi	ATTIVITA' AMMESSA	94	favoriscono lo sviluppo di idee di interesse pubblico. Tali attività possono beneficiare anche non-membri. La divisione è ripartita in prima istanza in base allo scopo primario che le organizzazioni perseguono: l'interesse di datori di lavoro, di lavoratori autonomi e comunità scientifiche (gruppo 94.1), gli interessi dei lavoratori dipendenti (gruppo 94.2) o la promozione di idee ed attività religiose, politiche, culturali, scolastico-educative o ricreative (gruppo 94.9).	ATTIVITA' AMMESSA

Principali norme:

I codici ATECO sono stati modificati con Decreto MISE del 25.3.2020



D.P.C.M. 22.3.2020

<u>SPOSTAMENTI</u>

E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che:

- 1) per comprovate esigenze lavorative
- 2) per comprovate esigenze di assoluta urgenza
- 3) per motivi di salute

Non rientra tra le motivazioni consentite il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Principali norme:

art. 1, comma 1, lett. b) e Circolare Ministero dell'interno n. 15350/117



D.P.C.M. 22.3.2020

ATTIVITA' DI FILIERA

Per la attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui all'Allegato 1:

- 1) l'operatore economico è tenuto a comunicare al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva di cui è fornitore, indicando specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie delle proprie forniture/servizi attinenti le attività consentite;
- 2) non è prevista nessuna autorizzazione preventiva da parte del Prefetto;
- 3) Il Prefetto, avvalendosi del contributo specialistico di qualificati soggetti istituzionali, verifica la sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati;
- 4) Il Prefetto dispone l'eventuale sospensione dell'attività, qualora ritenga che l'attività non sia funzionale alla filiera dell'impresa o amministrazione in Allegato 1.

Principali norme:

art. 1, comma 1, lett. d) e Circolare Ministero dell'interno n. 15350/117



D.P.C.M. 1.4.2020

Proroga l'efficacia del DPCM del 8, 9, 11, 22 marzo (e altri provvedimenti) fino al <u>13 aprile 2020</u>.

Principali norme:

DPCM 1.4.2020



D.P.C.M. 10.4.2020

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'<u>intero territorio nazionale</u> sono adottate le seguenti misure con effetto dalla data del 14.4.2020 fino al 3.5.2020 (STRALCIO):

- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 2 con specifiche eccezioni;
- b) restano consentite tutte le attività FUNZIONALI ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3 previa comunicazione al Prefetto. il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di filiera.
- c) sono comunque consentite le attività che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità di cui alla legge 146/90.

Le attività devono rispettare quanto indicato nel protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili condiviso giovedì 19 marzo tra, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ANCE, Anas S.p.A., RFI, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL.

Le <u>attività professionali non sono sospese</u> ma restano ferme le raccomandazioni dell'art. 1, punto 7 del DPCM 11.3.2020

Principali norme:

art. 2 DPCM 10.4.2020



CODICI ATECO (ALLEGATO 3 D.P.C.M. 10.4.2020

			_		
41	COSTRUZIONI DI EDIFICI	ATTIVITA' SOSPESA		ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E	
42	INGEGNERIA CIVILE	ATTIVITA' AMMESSA		D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI	
	Ad eccezione:			TECNICHE	
42.01	Costruziono di opere idrauliche	ATTIVITA SUSPESA		Questa divisione comprende le attività degli studi di	
	ALTRE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE NCA - costruzione di strutture per impianti industriali quali: raffinerie, impianti chimici (esclusi gli edifici) - lavori di costruzione (esclusi gli edifici) quali:		71	architettura, ingegneria, di stesura di progetti, di ispezione edile e le attività di indagine e di mappatura. Sono incluse anche le attività relative ai collaudi fisici, chimici o di altro tipo. Tra cui: 71.1 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI	ATTIVITA' AMMESSA
42.99.09	impianti sportivi all'aperto stadi, campi da tennis, campi da golf eccetera (escluse le piscine) Dalla classe 42.99 sono escluse: - costruzione di impianti sportivi coperti, cfr. 41.20 - costruzione di piscine, cfr. 43.99 - lottizzazione dei terreni senza miglioramento degli stessi, cfr. 68.10 - gestione dei progetti relativi a opere di ingegneria civile,	ATTIVITA' SOSPESA	74	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE Questa divisione include l'erogazione di servizi professionali, scientifici e tecnici (escluse le attività legali e di contabilità, le attività degli studi di architettura e ingegneria; i collaudi e le analisi tecniche, le attività di gestione e consulenza aziendale; le attività di ricerca e sviluppo e le attività delle agenzie pubblicitarie).	ATTIVITA' AMMESSA
42.99.10	cfr. 71.12	ATTIVITA' SOSPESA		ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE Questa divisione include le attività di organizzazioni che rappresentano gli interessi di gruppi particolari o che	
	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE Questo gruppo include le attività di installazione di servizi	ATTIVITA' AMMESSA	94	favoriscono lo sviluppo di idee di interesse pubblico. Tali attività possono beneficiare anche non-membri. La divisione è ripartita in prima istanza in base allo scopo primario che le organizzazioni perseguono: l'interesse di datori di lavoro, di lavoratori autonomi e comunità scientifiche (gruppo 94.1), gli interessi dei lavoratori dipendenti (gruppo 94.2) o la promozione di idee ed attività religiose, politiche, culturali, scolastico-educative o ricreative (gruppo 94.9).	ATTIVITA' AMMESSA

Principali norme:



D.P.C.M. 10.4.2020 SPOSTAMENTI

E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che:

- 1) per comprovate esigenze lavorative
- 2) per comprovate esigenze di assoluta urgenza necessità
- 3) per motivi di salute

E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che:

- 1 per comprovate esigenze lavorative
- 2) per comprovate esigenze di assoluta urgenza
- 3) per motivi di salute

Non rientra tra le motivazioni consentite il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Principali norme:

art. 1, comma 1 e Circolare Ministero dell'interno n. 15350/117



D.P.C.M. 10.4.2020

ATTIVITA' DI FILIERA

Per la attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui all'Allegato 1:

- 1) l'operatore economico è tenuto a comunicare al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva di cui è fornitore, indicando specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie delle proprie forniture/servizi attinenti le attività consentite;
- 2) non è prevista nessuna autorizzazione preventiva da parte del Prefetto;
- 3) Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione, verifica la sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati;
- 4) Il Prefetto dispone l'eventuale sospensione dell'attività, qualora ritenga che l'attività non sia funzionale alla filiera dell'impresa o amministrazione in Allegato 3.

Principali norme:

art. 2, comma 3 e Circolare Ministero dell'interno n. 15350/117



D.P.C.M. 26.4.2020

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'<u>intero territorio nazionale</u> sono adottate le seguenti misure con effetto dalla data del 4.5.2020 fino al 17.5.2020 (STRALCIO):

- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 con specifiche eccezioni;
- restano consentite tutte le attività FUNZIONALI ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3 previa comunicazione al Prefetto. il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di filiera.
- c) sono comunque consentite le attività che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità di cui alla legge 146/90.

Le <u>attività professionali non sono sospese</u> ma restano ferme le raccomandazioni dell'art. 1, punto 7 del DPCM 11.3.2020

Principali norme:

art. 2 DPCM 26.4.2020



D.P.C.M. 26.4.2020

PROTOCOLLI CONDIVISI

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8.

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la <u>sospensione dell'attività</u> fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Principali norme:

art. 2 comma 6 DPCM 26.4.2020



CODICI ATECO (ALLEGATO 3 D.P.C.M. 26.4.2020

ATECO

- 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
- 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
- 03 PESCA E ACQUACOLTURA
- 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
- 06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
- 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
- 08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- 09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
- 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
- 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
- 12 INDUSTRIA DEL TABACCO
- 13 INDUSTRIE TESSILI
- 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
- 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
- 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
- 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
- 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

Principali norme:



CODICI ATECO (ALLEGATO 3 D.P.C.M. 26.4.2020

- 19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
- 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
- 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
- 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
- 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
- 24 METALLURGIA
- 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
- 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
- 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
- 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
- 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
- 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
- 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
- 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
- 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
- 35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
- 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
- 38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
- 39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI

Principali norme:



CODICI ATECO (ALLEGATO 3 D.P.C.M. 26.4.2020

42 INGEGNERIA CIVILE

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

- 45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
- 46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
- 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
- 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
- 51 TRASPORTO AEREO
- 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
- 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
- 551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
- 58 ATTIVITA' EDITORIALI
- 59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
- 60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
- 61 TELECOMUNICAZIONI
- 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA! CONNESSE
- 63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
- 64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
- 65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
- 66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE
- 68 ATTIVITA' IMMOBILIARI
- 69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'

Principali norme:



CODICI ATECO (ALLEGATO 3 D.P.C.M. 26.4.2020

70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE

71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO

74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

75 SERVIZI VETERINARI

78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE

80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE

81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE

81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)

82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

85 ISTRUZIONE

86 ASSISTENZA SANITARIA

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA

97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO

99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Principali norme:



D.P.C.M. 26.4.2020

<u>SPOSTAMENTI</u>

E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, all'interno della stessa regione salvo che:

- 1) per comprovate esigenze lavorative
- 2) per comprovate situazioni di necessità
- 3) per motivi di salute

Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione comune diversa rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che:

- 1) per comprovate esigenze lavorative
- 2) per comprovate esigenze di assoluta urgenza
- 3) per motivi di salute

Non rientra tra le motivazioni consentite E' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Principali norme:

art. 1, comma 1 e Circolare Ministero dell'interno n. 15350/117



D.P.C.M. 26.4.2020 SI APPLICANO DAL 27.4.2020

- 1) Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione;
- Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020;
- le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario il Presidente della Regione propone al Ministro della le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

Principali norme:

art. 10 e art. 2 commi 7,9,11



L'articolo 106 contiene la disciplina della modifica dei contratti in appalto in corso di validità, senza nuova procedura di affidamento.

L'articolo 106 affronta tre profili rilevanti delle modifiche in corso di esecuzione:

- a) le varianti progettuali,
- b) le modifiche del corrispettivo
- c) la durata e rinnovo del contratto

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende.

Normativa di riferimento:


• Art. 106, 216 e 217 D.Leg.vo 50/2016

(Abrogazioni e norme transitorie)

Decreto 7 marzo 2018, n. 49
 «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» - Art. 8



da Edilizia e Territorio: grafico relativo a una commessa tipo la cui esecuzione era originariamente programmata da agosto 2019 ad aprile 2021 e in cui sono riportate - su scale diverse - le curve della produzione prevista (verde) ed effettiva (rossa) e gli istogrammi della produttività prevista (verde) ed effettiva (rossa).



- Art. 106, 216 e 217 D.Leg.vo 50/2016
 - (Abrogazioni e norme transitorie)
- Decreto 7 marzo 2018, n. 49 «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» - Art. 8



Riferimento	Tipologia modifica/variante	Limiti qualit	ativi		
verificano tutte le seguenti condizioni: comma 1 lett.c)		1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. Tra le predette circostanze pur rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;			
Riferimento	Tipologia modifica/variante	Limiti quantitativi	Comunicazioni/pubblicazioni		
		Per i settori ordinari il contratto può essere			

Normativa di riferimento:

• Art. 106, 216 e 217 D.Leg.vo 50/2016

(Abrogazioni e norme transitorie)

Decreto 7 marzo 2018, n. 49
 «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» - Art. 8



- 1) Il COVID-19 rappresenta una <u>circostanza imprevista ed imprevedibile</u> sia per la Stazione appaltante al momento della progettazione e della gara, sia dall'impresa al momento della formulazione dell'offerta.
- 2) Maggiori costi derivanti dalla necessità di produrre in presenza del nuovo agente patogeno da valutare ed introdurre nell'Addendum contrattuale:
 - a) Adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con l'introduzione della misure derivanti dai Protocolli condivisi e dalla specifica situazione del cantiere;
 - Maggiori costi della sicurezza da allocare all'interno del PSC e, nel caso di costi interni aziendali (art. 26, comma 3, quinto periodo, d.lgs. n. 81 del 2008), nelle spese generali con incremento delle stesse;
 - c) concordamento nuovi prezzi e applicazione dei meccanismi compensativi per incremento del costo delle materie prime;
 - d) riconoscimento dei maggiori costi derivanti dalla riduzione di produttività derivante dalle nuove modalità di esecuzione delle lavorazioni;
 - e) riduzione del tempo e/o dell'importo di emissione del SAL.

Normativa di riferimento:

• Art. 106, 216 e 217 D.Leg.vo 50/2016

(Abrogazioni e norme transitorie)

Decreto 7 marzo 2018, n. 49
 «Approvazione delle linee guida sulle modalità di
 svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
 del direttore dell'esecuzione» - Art. 8



Il Codice prevede tre ipotesi di sospensione dei lavori:

I ipotesi:

si configura quando ricorrono circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori possano procedere utilmente a regola d'arte. In questo caso la sospensione totale è disposta dal Direttore dei Lavori che compila, in contraddittorio con l'appaltatore, apposito verbale da inoltrare al RUP entro 5 giorni;

Il verbale di sospensione indica:

- a) le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori,
- b) lo stato di avanzamento dei lavori,
- c) le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate per evitare eccessivi oneri,
- d) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

- Art. 101 e 111 D.Leg.vo 50/2016
 - (Soggetti delle stazioni appaltanti)
- Art. 107 D.Leg.vo 50/2016
 - (Sospensione lavori)
- Decreto 7 marzo 2018, n. 49
 «Approvazione delle linee guida sulle
 modalità di svolgimento delle funzioni del
 direttore dei lavori e del direttore
 dell'esecuzione» Art. 10



II ipotesi:

Contempla l'ulteriore ipotesi di sospensione dei lavori la sospensione dei lavori disposta direttamente dal RUP per motivi di pubblica necessità e/o interesse. Nell'ambito dello stesso comma è previsto che "Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti".

III ipotesi:

contempla la sospensione parziale per cause imprevedibili o di forza maggiore, con l'obbligo dell'esecutore a proseguire le parti di lavoro eseguibili. Per questa ipotesi il nuovo Codice non ha precisato il soggetto che dispone la sospensione dei lavori. La sospensione dura il tempo strettamente necessario. Cessate le cause il R.U.P. dispone al direttore dei lavori la ripresa dei lavori, indicando il nuovo termine contrattuale.

- Art. 101 e 111 D.Leg.vo 50/2016
 - (Soggetti delle stazioni appaltanti)
- Art. 107 D.Leg.vo 50/2016
 - (Sospensione lavori)
- Decreto 7 marzo 2018, n. 49
 «Approvazione delle linee guida sulle
 modalità di svolgimento delle funzioni del
 direttore dei lavori e del direttore
 dell'esecuzione» Art. 10



III ipotesi (continua):

La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma (comma 3 art. 10).

Sono state classificate come "Forza Maggiore" quelle situazioni derivanti da cause naturali impreviste o da provvedimenti autoritativi.

Nella "Forza Maggiore", dove venga meno la causa, è data all'appaltatore la possibilità di diffidare la stazione appaltante a riprendere i lavori.

Come "Pubblico Interesse" i fatti, estranei alle parti che coinvolgono l'interesse della collettività.

Nel "Pubblico Interesse", laddove dove ricorre un periodo di sospensione superiore a un quarto del tempo contrattuale o complessivamente sei mesi, è data all'appaltatore la possibilità di domandare la risoluzione contrattuale.

Per entrambi i casi si prevede la sopravvenienza del carattere di illegittimità della sospensione nel caso in cui cessano le cause.

- Art. 101 e 111 D.Leg.vo 50/2016
 - (Soggetti delle stazioni appaltanti)
- Art. 107 D.Leg.vo 50/2016
 - (Sospensione lavori)
- Decreto 7 marzo 2018, n. 49
 «Approvazione delle linee guida sulle
 modalità di svolgimento delle funzioni del
 direttore dei lavori e del direttore
 dell'esecuzione» Art. 10



ATTIVITA' SOSPESE (CODICE ATECO NON CONSENTITO)

- Viene disposta la sospensione dei lavori;
- Si procede alla modifica del PSC ed alle modifiche contrattuali necessarie per rispettare i Protocolli condivisi
- Quando l'attività ritorna ad essere consentita si dispone la ripresa del lavori nel rispetto del Protocollo condiviso e del PSC

ATTIVITA' CONSENTITA (CODICE ATECO CONSENTITO)

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8.

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Normativa di riferimento:

comma 6 art. 2 DPCM 26.4.2020



DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 17/3/2020 (CURA ITALIA)

ART. 103 - SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA

L'articolo 103 introduce:

- la sospensione generale di tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi), relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi (su istanza di parte o d'ufficio) che siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Per questi procedimenti amministrativi nel computo dei relativi termini non si dovrà tener conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 (comma 1 primo periodo);
- la proroga o il differimento dei termini che tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 comportano/comporteranno la formazione di forme di silenzio significativo da parte dell'amministrazione (es. silenzio assenso o silenzio rigetto) (comma 1 terzo periodo) pertanto ai fini della sua formazione occorrerà scomputare il periodo di sospensione;
- conservazione della validità fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (comma 2).

Normativa di riferimento:

Art. 103 D.L. n.18 del 17.3.2020 Art. 37 DL n.23 dell'8.4.2020



DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 17/3/2020 (CURA ITALIA)

- PdC/SCIA SCADENZA INIZIO LAVORI TRA IL 31 GENNAIO E IL 15 MARZO 2020 (comma 2): Proroga del termine decadenziale per mancato inizio lavori ai sensi del comma 2 dell'art. 103 del DL 17 marzo 2020, n.18 al 15 giugno 2020
- PROCEDURE GARA (ANAC 312/2020
- 1) Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell'avviso o dell'invito a presentare offerte (comma 1).
- Le stazioni appaltanti dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti.
- 2) Procedure di selezione in corso di svolgimento (comma 1)
- Le stazioni appaltanti assicurano la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell'emergenza sanitaria. A tal fine, le stesse danno atto con avviso pubblico riferito a tutte le gare: della sospensione dei termini disposta dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020

Normativa di riferimento:

Art. 103 D.L. n.18 del 17.3.2020 Art. 37 DL n.23 dell'8.4.2020 ANAC Delibera n. 312 del 9 aprile 2020 Circolare MIT prot. 1735/2020 Circolare DRT Prot.56737 del 31.03.2020



DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 17/3/2020 (CURA ITALIA)

L'Aula della Camera ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18/2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" (DDL 2463/C – Relatore On. Beatrice Lorenzin del Gruppo parlamentare PD), con la questione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Bilancio identico a quello trasmesso dal Senato.

Normativa di riferimento:

Art. 103 D.L. n.18 del 17.3.2020 Art. 37 DL n.23 dell'8.4.2020 ANAC Delibera n. 312 del 9 aprile 2020 Circolare MIT prot. 1735/2020 Circolare DRT Prot.56737 del 31.03.2020